COPIA

PROVINCIA DI TARANTO

----------ooOoo----------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 28 settembre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione.

L'anno 2017, addì ventotto del mese di settembre alle ore 9.30 nella sala delle adunanze della Provincia, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta di seconda convocazione, nelle persone dei Signori:

			P	A
TAMBURRANO	Martino Carmelo	Presidente	X	
CASTIGLIA	Gaetano	Consigliere	X	
BRISCI	Salvatore	Consigliere	X	
MACRIPO'	Dario	Consigliere	X	
FRANZOSO	Michele	Consigliere	X	
GENTILE	Raffaele	Consigliere		X
ANDRIOLI	Francesco	Consigliere		X
STANO	Sebastiano	Consigliere	X	
BITETTI	Pietro	Consigliere	X	
ROCHIRA	Walter	Consigliere	X	
CANNONE	Antonino	Consigliere	X	
PETRARULO	Ciro	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D'Arcangelo, Segretario Generale dell'Ente, che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

Il Presidente TAMBURRANO, constatata la validità dell'adunanza, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:

- ☐ Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa :

dal Responsabile del Settore Finanziario in data 25/09/2017

Parere : FAVOREVOLE

F.to Dott. Roberto CARUCCI

- ☐ Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile:

dal Responsabile del Settore Finanziario in data 25/09/2017

Parere : FAVOREVOLE

F.to Dott. Roberto CARUCCI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che la Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche su
2) l piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
3) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
4) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
    a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
    e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Provincia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici provinciali competenti e che la proposta di deliberazione è stata compilata dal Settore Finanziario;

TENUTO CONTO della nota n. 28942 del 22 settembre 2017 del Dirigente del Settore 8° - Servizio trasporti che prevede che:

"*... la soc. partecipata CTP conserva le caratteristiche tipiche di società di "Servizio Pubblico Locale" con attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Provincia.*

La Soc. CTP S.p.A. rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del citato D.Lgs 175/2016, ovvero: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

...

In merito alla Società AGROMED S.r.L., non si dispone di elementi utili per formulare considerazioni in ordine alla conservazione della partecipazione.".

Considerato che sulla base della predetta istruttoria tecnica e di quanto previsto dal d. lgs. 175/2016 si ha il seguente esito:

Società Ctp s.p.a.: mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a);

Società Agromed s.r.l.: alienazione della partecipazione in quanto ricade nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d);

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che gli uffici provinciali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 115 del 17 dicembre 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione".

Relaziona sull'argomento il Presidente.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Franzoso, Bitetti, il Presidente Tamburrano, i Consiglieri Macripò e Bitetti, come da allegato resoconto stenotipico.
Entra in aula il Consigliere Gentile ed esce il Consigliere Franzoso.
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti il provvedimento che viene approvato all'unanimità dei voti.

Uditi gli interventi dei consiglieri;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della relazione istruttoria del Dirigente del Settore 8° - Servizio Trasporti e di mantenere la partecipazione nella Società Ctp S.p.A.;
3. di procedere all'alienazione della partecipazione nella Società Agromed s.r.l. alle seguenti condizioni: cessione delle quote come da previsione statutaria;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Finanziario di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato disponendo che per tutti gli adempimenti connessi (invio alla Corte dei Conti, comunicazione al Mef, rilevazione annuale, ecc.) si deve avvalere della struttura prevista dall'art. 4, comma 3, del Regolamento sul sistema dei controlli interni richiamata dall'art. 29, comma 2, del medesimo Regolamento;
5. di demandare al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal

fine il Presidente riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione in sede di approvazione del rendiconto di gestione;

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla lettera della predetta Sezione n. 62-PC_PUG-S75-P del 4 settembre 2017;

Infine il Consiglio Provinciale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.E.L.L..

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**
F.to Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO **F.to Dott. Martino C. TAMBURRANO**

Accertamento Entrata					
Cap.	*Anno*	*Descrizione*	*Accertamento*	*Subacc.*	*Importo*
-----	---	----------	----------	-------	----------

Prenotazione Spesa					
Cap.	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*
----------	--------	----------	----------	----------	----------

Si attesta la copertura finanziaria.

Taranto, lì

IL FUNZIONARIO CONTABILE

ALBO PRETORIO N. _____

L'incaricato_____

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell'incaricato, all'albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi dal _____al _____, come prescritto dall'art. 124, D. Lgs. n. 267/2000.

Taranto lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
F.to *Avv. Stefano SEMERARO*

La presente copia è conforme all'originale

Taranto, 28 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO